

**Regolamento
Urbanistico**



Norme per l'Attuazione - Allegato C
Disciplina dei beni paesaggistici

Luglio 2013

Progettista e responsabile unico del procedimento
Lorenzo Paoli

Garante della comunicazione
Cinzia Rettori

Settore edilizia e urbanistica:
Cinzia Rettori
Palma Di Fidio
Fabrizio Fissi
Valentina Tonelli
Simona Iommi
Alessandra Chiarotti
Samuele Tacchi
Giulio Pafundi
Luca Zeppi

Contributi di settore

Dirigente Settore OO.PP. Manutenzione
Andrea Martellacci

Settore OO.PP. Manutenzione
Marco Calderini
Carlo Spagna

Ufficio Ambiente
Ilaria Baldi
Paolo Giambini

Traffico - mobilità
Ivonne Montanari
Avvocatura comunale
Claudia Bonacchi

Ufficio di piano
Coordinamento tecnico
Alessandra Guidotti

Collaboratori esterni
Serena Barlacchi
Francesca Masi

Aspetti geologici
Studio associato Geotecno

Aspetti idraulici
PHYSIS S.R.L. - Ingegneria per l'Ambiente

Aspetti socio-economici
Laboratorio di economia dell'innovazione
dell'Università di Firenze

Sindaco
Simone Gheri
Vice Sindaco / Assessore all'urbanistica
Alessandro Baglioni

ALLEGATO 'C'**DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI**

art. 1	Disciplina dei beni paesaggistici / Contenuti e finalità
--------	--

Capo I - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici	
art. 2	Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 15 ottobre 1955
art. 3	Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 20 gennaio 1965
art. 4	Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 23 giugno 1967
art. 5	Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 22 aprile 1969
art. 6	Disciplina e disposizioni procedurali riferite alle 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici

Capo II - Aree soggette a tutela paesaggistica per legge	
art. 7	Aree soggette a tutela paesaggistica per legge / fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
art. 8	Aree soggette a tutela paesaggistica per legge / territori coperti da foreste e da boschi
art. 9	Disposizioni procedurali riferite alle aree soggette a tutela paesaggistica per legge e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Art. 1 - DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI / CONTENUTI E FINALITÀ

1. La *“Disciplina dei beni paesaggistici”* che caratterizzano e qualificano il territorio comunale, contenuta nel presente Allegato ‘C’ alle Norme per l’Attuazione, integra la disciplina del Regolamento Urbanistico recependo le disposizioni e le prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale.

In particolare la presente disciplina - unitamente agli elaborati cartografici di livello E su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000 - è finalizzata al recepimento dei seguenti contenuti del PIT / Piano Paesaggistico Regionale:

- a) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici, la loro delimitazione e rappresentazione, comprendente:
 - l’identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
 - la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità);
- b) gli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio degli immobili ed aree di cui alla lett. a) (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
- c) le direttive per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore degli enti territoriali e dei vari soggetti pubblici competenti e/o per l’adeguamento dei contenuti medesimi al PIT / Piano Paesaggistico Regionale;
- d) le specifiche prescrizioni d’uso relative agli immobili ed aree di cui alla lett. a), con particolare riferimento agli interventi incidenti:
 - sulla struttura idrogeomorfologica del paesaggio;
 - sulla struttura ecosistemica-ambientale del paesaggio;
 - sulla struttura antropica del paesaggio;
 - sugli elementi della percezione (visuali panoramiche);
- e) la ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica per legge, la loro delimitazione e rappresentazione;
- f) le specifiche prescrizioni d’uso riferite alle aree di cui alla lett. e), intese ad assicurarne la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- g) le norme comuni per l’inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l’individuazione dei limiti localizzativi per l’installazione dei medesimi impianti;
- h) l’eventuale individuazione:
 - delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico risultanti di fatto gravemente compromesse o degradate, con la descrizione degli elementi di degrado presenti e con l’individuazione degli obiettivi per il recupero e la riqualificazione di dette aree;
 - delle parti di aree soggette a tutela paesaggistica per legge non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico da considerarsi aree *“nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale”* ai sensi dell’art. 143, comma 4, lett. a), del Codice;
- i) le semplificazioni procedurali riferite alle aree di cui alla lett. h).

2. Gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici - di cui al precedente punto 1 lett. a) - sono individuate in forza dei seguenti provvedimenti ministeriali:

- D.M. 15 ottobre 1955
- D.M. 20 gennaio 1965
- D.M. 23 giugno 1967
- D.M. 22 aprile 1969

La disciplina riferita a detti immobili ed aree è contenuta negli articoli di cui al Capo I delle presenti norme (artt. 2, 3, 4, 5 e 6).

3. Le aree del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica per legge - di cui al precedente punto 1 lett. c) - appartengono alle seguenti categorie di beni:

- a) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- b) territori coperti da foreste e da boschi.

La disciplina riferita a dette aree è contenuta negli articoli di cui al Capo II delle presenti norme (artt. 7, 8 e 9).

4. Le disposizioni e prescrizioni di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui al presente Allegato 'C' alle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico:

- a) prevalgono su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse;
- b) concorrono alla tutela e valorizzazione del territorio comunale, integrando le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal Regolamento Urbanistico in conformità con i contenuti statuari del Piano Strutturale, ed in particolare:
 - la disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio (Titolo III delle Norme per l'Attuazione);
 - la disciplina delle invarianti strutturali (Titolo IV delle Norme per l'Attuazione);
 - le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio territoriale, urbanistico ed edilizio (Titolo V delle Norme per l'Attuazione);
 - le discipline di intervento riferite agli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (Classi 1-2-3-4-5-6), ispirate a criteri di tutela e valorizzazione dell'edificato storicizzato (Titolo VII, Capo II delle Norme per l'Attuazione);
 - le discipline di intervento riferite al patrimonio edilizio recente ed alle consistenze incongrue, finalizzate alla riqualificazione degli assetti insediativi ed all'eliminazione delle situazioni di degrado (Titolo VII, Capi III e IV delle Norme per l'Attuazione);
 - le limitazioni e/o prescrizioni per gli interventi da realizzarsi nel territorio rurale (Titolo X delle Norme per l'Attuazione) e nelle aree di influenza urbana ad esso assimilate (Titolo IX, Capo II delle Norme per l'Attuazione).

5. Ogni adeguamento della presente disciplina e degli elaborati cartografici di livello E a contenuti del PIT / Piano Paesaggistico Regionale approvati successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, è effettuato con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica. Sono comunque fatti salvi, ove previsti, i preventivi pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati delle Autorità competenti.

CAPO I - IMMOBILI ED AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI FINI PAESAGGISTICI

Art. 2 - IMMOBILI ED AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO CON DM. 15.10.1955

1. La porzione di territorio comunale dichiarata di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici con il D.M. 15 ottobre 1955 (pubblicato sulla G.U. n. 254 del 03.11.1955) - avente ad oggetto la *“zona adiacente alla Certosa del Galluzzo, sita nei comuni di Firenze, Scandicci e Impruneta”* - corrisponde a due piccole aree collinari adiacenti al confine amministrativo con il Comune di Impruneta poste in località ‘Giogoli’ e ‘I Rossi’, caratterizzate da un territorio aperto perfettamente conservato.

Tale porzione di territorio - della superficie di circa 0,04 kmq - è individuata con apposito segno grafico alla tav. E 01 *“Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici”* su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

2. Il provvedimento ministeriale di tutela di cui al punto 1 - identificato dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale con Codice Regionale 9048162 e Codice Ministeriale 90072 - ha la seguente motivazione:

“La zona predetta, oltre a costituire, con le ville di Giogoli, dei Collazzi, degli Antinori, con la Pieve di Pozzolatico circondate da vegetazione, un complesso avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo dei colli della cerchia meridionale di Firenze.”

Ai sensi del PIT / Piano Paesaggistico Regionale tale provvedimento di tutela rientra nelle tipologie di cui all’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ed è pertanto da intendersi riferito:

- ai *“complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”*;
- alle *“bellezze panoramiche”*, nonché a *“quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”*.

Concorrono in particolare a qualificare il riferimento all’art. 136, comma 1, lett. c), del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*:

- gli edifici appartenenti alle classi 1-2-3-4-5-6 (artt. 106, 107, 108, 109, 110 e 111 delle Norme per l’Attuazione del Regolamento Urbanistico);
- i *“tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati”* (art. 124 delle Norme per l’Attuazione del Regolamento Urbanistico);
- il *“verde privato soggetto a tutela”* (artt. 130, 133 e 150 delle Norme per l’Attuazione del Regolamento Urbanistico).

Tali complessi di cose immobili sono identificati con apposito segno grafico alla tav. E 01, sopra richiamata.

3. Si fa diretto rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda:

- l’identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
- la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità).

4. Si fa diretto rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda:

- a) l’individuazione degli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
- b) le direttive per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore degli enti territoriali e dei vari soggetti pubblici competenti e/o per l’adeguamento dei contenuti medesimi al PIT / Piano Paesaggistico Regionale;

- c) le prescrizioni riferite:
- c.1) agli interventi incidenti sulla struttura idrogeomorfologica del paesaggio;
 - c.2) agli interventi incidenti sulla struttura ecosistemica-ambientale del paesaggio;
 - c.3) agli interventi incidenti sulla struttura antropica del paesaggio, ed in particolare:
 - agli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio storico;
 - agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia,
 - agli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale, ivi inclusa l'edilizia rurale e le relative aree pertinenziali;
 - agli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico, compresi gli edifici storici di pertinenza quali fattorie, case coloniche e annessi agricoli;
 - agli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica, contemporanea e le infrastrutture;
 - agli interventi comportanti la realizzazione di nuovi edifici rurali;
 - c.4) agli interventi incidenti sugli elementi della percezione (visuali panoramiche).
- d) le norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti.

A far data dall'adozione del PIT / Piano Paesaggistico Regionale non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui al presente articolo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela di cui alla lett. c).

Ad avvenuta approvazione del PIT / Piano Paesaggistico Regionale le prescrizioni di cui alla lett. c), nonché le norme di cui alla lett. d) - per la parte riferibile alla porzione di territorio assoggettata a tutela dal D.M. 15.10.1955 - sono espressamente recepite nel presente articolo.

5. Le disposizioni e prescrizioni di cui al precedente punto 4 costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo.

Art. 3 - IMMOBILI ED AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO CON 20.01.1965

1. La porzione di territorio comunale dichiarata di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici con il D.M. 20 gennaio 1965 (pubblicato sulla G.U. n. 36 del 11.02.1965) - avente ad oggetto la *“zona collinare e di parte della pianura sita nel Comune di Scandicci (Firenze)”* - corrisponde a una vasta area che interessa parte della dorsale e dei versanti collinari e pedecollinari settentrionali, oltre ad ampie aree urbanizzate di pianura.

La porzione di territorio di cui al presente articolo - della superficie di circa 36 kmq - è individuata con apposito segno grafico alla tav. E 01 *“Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici”* su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

2. Il provvedimento ministeriale di tutela di cui al punto 1 - identificato dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale con Codice Regionale 9048212 e Codice Ministeriale 90102 - ha la seguente motivazione:

“La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le sue caratteristiche silvoagronomiche e per la presenza di monumenti di alto valore storico quale il Castello dell’Acciaiuolo, la villa Pasquali, la villa Turenne, la chiesa di Mosciano, Castel Pulci ed altri, costituisce un insieme di grande valore estetico e tradizionale, nonché un quadro naturale di eccezionale importanza.”

Ai sensi del PIT / Piano Paesaggistico Regionale tale provvedimento di tutela rientra nelle tipologie di cui all’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ed è pertanto da intendersi riferito:

- ai *“complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”*;
- alle *“bellezze panoramiche”*, nonché a *“quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”*.

Concorrono in particolare a qualificare il riferimento all’art. 136, comma 1, lett. c), del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*:

- gli edifici appartenenti alle classi 1-2-3-4-5-6 (artt. 106, 107, 108, 109, 110 e 111 delle Norme per l’Attuazione del Regolamento Urbanistico);
- i *‘tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati’* (art. 124 delle Norme per l’Attuazione del Regolamento Urbanistico);
- il *‘verde privato soggetto a tutela’* (artt. 130, 133 e 150 delle Norme per l’Attuazione del Regolamento Urbanistico).

Tali complessi di cose immobili sono identificati con apposito segno grafico alla tav. E 01, sopra richiamata.

3. Si fa diretto rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda:

- l’identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
- la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità).

4. Si fa diretto rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda:

- a) l’individuazione degli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
- b) le direttive per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore degli enti territoriali e dei vari soggetti pubblici competenti e/o per l’adeguamento dei contenuti medesimi al PIT / Piano Paesaggistico Regionale;
- c) le prescrizioni riferite:
 - c.1) agli interventi incidenti sulla struttura idrogeomorfologica del paesaggio;
 - c.2) agli interventi incidenti sulla struttura ecosistemica-ambientale del paesaggio;

c.3) agli interventi incidenti sulla struttura antropica del paesaggio, ed in particolare:

- agli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio dei nuclei storici e dell'intorno territoriale ad essi adiacente;
- agli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale, ivi inclusa l'edilizia rurale e le relative aree pertinenziali;
- agli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico;
- agli interventi che prevedono la realizzazione di nuove addizioni edilizie e/o espansioni edilizie;
- agli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica, contemporanea e le infrastrutture;
- agli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli;

c.4) agli interventi incidenti sugli elementi della percezione (visuali panoramiche).

d) le norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti.

A far data dall'adozione del PIT / Piano Paesaggistico Regionale non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui al presente articolo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela di cui alla lett. c).

Ad avvenuta approvazione del PIT / Piano Paesaggistico Regionale le prescrizioni di cui alla lett. c), nonché le norme di cui alla lett. d) - per la parte riferibile alla porzione di territorio assoggettata a tutela dal D.M. 23.01.1965 - sono espressamente recepite nel presente articolo.

5. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica per legge ricadenti nella porzione di territorio di cui al presente articolo le disposizioni e/o prescrizioni di cui al punto 4 sono integrate, per quanto non in contrasto:

- dalle disposizioni di cui all'art. 7, riferite a fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini;
- dalle disposizioni di cui all'art. 8, per le porzioni di territorio coperte da foreste e da boschi.

6. Nelle 'aree gravemente compromesse o degradate' eventualmente individuate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale nella porzione di territorio di cui al presente articolo si applicano le disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 6 della presente disciplina.

7. Le disposizioni e prescrizioni di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo.

Art. 4 - IMMOBILI ED AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO CON 23.06.1967

1. La porzione di territorio comunale dichiarata di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici con il D.M. 23 giugno 1967 (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 21.07.1967) - avente ad oggetto la *"fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze"* - comprende parti collinari (in località Melarancio / Giogoli / Poggio Secco / Broncigliano) e porzioni urbanizzate dei quartieri di Vingone e Casellina.

Tale porzione di territorio - della superficie di circa 4 kmq - è individuata con apposito segno grafico alla tav. E 01 *"Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici"* su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

2. Il provvedimento ministeriale di tutela di cui al punto 1 - identificato dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale con Codice Regionale 9048104 e Codice Ministeriale 90047 - ha la seguente motivazione:

"La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole che l'attraversa."

Ai sensi del PIT / Piano Paesaggistico Regionale tale provvedimento di tutela rientra nella tipologia di cui all'art. 136, comma 1, lett. d) del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ed è pertanto da intendersi riferito alle *"bellezze panoramiche"*, nonché a *"quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"*.

3. Si fa diretto rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda:

- l'identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
- la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità).

4. Si fa diretto rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda:

- a) l'individuazione degli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
- b) le direttive per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore degli enti territoriali e dei vari soggetti pubblici competenti e/o per l'adeguamento dei contenuti medesimi al PIT / Piano Paesaggistico Regionale;
- c) le prescrizioni riferite:
 - c.1) agli interventi incidenti sulla struttura idrogeomorfologica del paesaggio;
 - c.2) agli interventi incidenti sulla struttura ecosistemica-ambientale del paesaggio;
 - c.3) agli interventi incidenti sulla struttura antropica del paesaggio;
 - c.4) agli interventi incidenti sugli elementi della percezione (visuali panoramiche).
- d) le norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'istallazione dei medesimi impianti.

A far data dall'adozione del PIT / Piano Paesaggistico Regionale non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui al presente articolo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela di cui alla lett. c).

Ad avvenuta approvazione del PIT / Piano Paesaggistico Regionale le prescrizioni di cui alla lett. c), nonché le norme di cui alla lett. d) - per la parte riferibile alla porzione di territorio assoggettata a tutela dal D.M. 23.06.1967 - sono espressamente recepite nel presente articolo.

5. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica per legge ricadenti nella porzione di territorio di cui al presente articolo le disposizioni e/o prescrizioni di cui al punto 4 sono integrate, per quanto non in contrasto:

- dalle disposizioni di cui all'art. 7, riferite a fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini;
- dalle disposizioni di cui all'art. 8, per le porzioni di territorio coperte da foreste e da boschi.

6. Nelle 'aree gravemente compromesse o degradate' eventualmente individuate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale nella porzione di territorio di cui al presente articolo si applicano le disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 6 della presente disciplina.

7. Le disposizioni e prescrizioni di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo.

Art. 5 - IMMOBILI ED AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO CON 22.04.1969

1. La porzione di territorio comunale dichiarata di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici con il D.M. 22 aprile 1969 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 24.05.1969) - avente ad oggetto l'“*area panoramica sita nel Comune di Scandicci*” - corrisponde alla zona urbanizzata compresa tra la Via Pisana a nord e il torrente Vingone a sud, caratterizzata in prevalenza da insediamenti produttivi.

Tale porzione di territorio - della superficie di circa 2 kmq - è individuata con apposito segno grafico alla tav. E 01 “*Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici*” su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

2. Il provvedimento ministeriale di tutela di cui al punto 1 - identificato dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale con Codice Regionale 9048044 e Codice Ministeriale 90103 - ha la seguente motivazione:

“La zona proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico perché costituisce il naturale punto di vista delle colline che dividono la vallata dell’Arno da quelle del torrente Pesa. Su tali alture rimangono, delle età trascorse, testimonianze notevoli sia dal punto di vista storico, sia architettonico, sia di ambiente paesistico inteso come risultante del millenario lavoro dell’uomo nell’ambiente naturale preesistente. L’ambiente paesaggistico è quello tipico del medio Valdarno con oliveti e vigne ed il tutto incorniciato da formazioni forestali di pino e di quercia.”

Ai sensi del PIT / Piano Paesaggistico Regionale tale provvedimento di tutela rientra nelle tipologie di cui all'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ed è pertanto da intendersi riferito:

- ai “*complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici*”;
- alle “*bellezze panoramiche*”, nonché a “*quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*”.

Concorrono in particolare a qualificare il riferimento all'art. 136, comma 1, lett. c), del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*:

- gli edifici appartenenti alle classi 1-2-3-4-5-6 (artt. 106, 107, 108, 109, 110 e 111 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico);
- i “*tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati*” (art. 124 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico);
- il “*verde privato soggetto a tutela*” (artt. 130, 133 e 150 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico).

Tali complessi di cose immobili sono identificati con apposito segno grafico alla tav. E 01, sopra richiamata.

3. Si fa diretto rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda:

- l'identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
- la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità).

4. Si fa diretto rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda:

- a) l'individuazione degli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti;
- b) le direttive per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore degli enti territoriali e dei vari soggetti pubblici competenti e/o per l'adeguamento dei contenuti medesimi al PIT / Piano Paesaggistico Regionale;
- c) le prescrizioni riferite:
 - c.1) agli interventi incidenti sulla struttura idrogeomorfologica del paesaggio;
 - c.2) agli interventi incidenti sulla struttura ecosistemica-ambientale del paesaggio;

c.3) agli interventi incidenti sulla struttura antropica del paesaggio, ed in particolare:

- agli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale, ivi inclusa l'edilizia rurale e le relative aree pertinenziali;
- agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia;
- agli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica, contemporanea e le infrastrutture;
- agli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali;

c.4) agli interventi incidenti sugli elementi della percezione (visuali panoramiche).

d) le norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti.

A far data dall'adozione del PIT / Piano Paesaggistico Regionale non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui al presente articolo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela di cui alla lett. c).

Ad avvenuta approvazione del PIT / Piano Paesaggistico Regionale le prescrizioni di cui alla lett. c), nonché le norme di cui alla lett. d) - per la parte riferibile alla porzione di territorio assoggettata a tutela dal D.M. 22.04.1969 - sono espressamente recepite nel presente articolo.

5. Nelle 'aree gravemente compromesse o degradate' eventualmente individuate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale nella porzione di territorio di cui al presente articolo si applicano le disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 6 della presente disciplina.

6. Le disposizioni e prescrizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo.

Art. 6 - DISCIPLINA E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI RIFERITE ALLE 'AREE GRAVEMENTE COMPROMESSE O DEGRADATE' AI FINI PAESAGGISTICI

1. Il PIT / Piano Paesaggistico Regionale può individuare porzioni di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ove si registra la distruzione, la perdita o la grave deturpazione dei valori originari posti alla base del provvedimento ministeriale di tutela - quali risorse naturali e/o caratteri culturali, storici, morfologici, testimoniali, simbolici, estetico-percettivi - la compromissione delle reciproche interrelazioni, nonché il deterioramento, decadimento o impoverimento delle risorse naturali e/o dei caratteri identitari dei luoghi, causati da interventi antropici di trasformazione che hanno modificato i caratteri originari del bene paesaggistico senza conseguire nuovi valori qualitativamente significativi in una prospettiva di sostenibilità, durevolezza e trasmissibilità. Le porzioni di territorio di cui trattasi possono essere considerate 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b), del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Sulla base di una dettagliata ricognizione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio - in particolare nella struttura antropica e nelle relative componenti - e di verifiche puntuali volte ad accertare l'effettiva permanenza di tali elementi di valore alla luce delle dinamiche di trasformazione intervenute dalla data di emanazione dei provvedimenti ministeriali di tutela, l'Amm./ne Comunale di Scandicci ha formulato - con Deliberazione C.C. n° 64 del 09.07.2008 - una proposta di individuazione delle parti del territorio comunale di Scandicci da considerarsi 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici, ai fini di un recepimento delle medesime nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale.

Tali porzioni di territorio sono individuate con apposito segno grafico alla tav. E 02 "*Ipotesi di individuazione delle 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici / proposta formulata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 64 del 09/07/2008*" su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000 e comprendono parti soggette a tutela paesaggistica in forza dei seguenti provvedimenti ministeriali:

- D.M. 20 gennaio 1965 (pubblicato sulla G.U. n. 36 del 11.02.1965);
- D.M. 23 giugno 1967 (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 21.07.1967);
- D.M. 22 aprile 1969 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 24.05.1969).

2. Il PIT / Piano Paesaggistico Regionale, nella stesura adottata con Deliberazione C.R.T. n. 32 del 16.06.2009 - recependo in larga misura la proposta formulata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 64 del 09.09.07.2008 - contiene la seguente descrizione delle 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici individuabili nel territorio comunale di Scandicci:

<p>D.M. 20.01.1965</p> <p>individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate</p>	<p>L'individuazione come 'aree gravemente compromesse o degradate' riguarda le aree vincolate di pianura.</p> <p>L'area degradata è individuata e perimetrata in cartografia.</p> <p>Le aree individuate come degradate sono aree originariamente agricole ed oggi connotate in maniera pressoché esclusiva da tessuti urbani di scarsa qualità morfo-tipologica e costruttiva, edificati negli anni '60, '70 e '80 del XX secolo, del tutto privi di interesse dal punto di vista paesaggistico.</p> <p>In tali aree di pianura - corrispondenti oggi per la quasi totalità all'abitato di Scandicci - risultano evidentemente modificati in modo irreversibile i valori paesaggistici originariamente posti alla base del provvedimento ministeriale di tutela.</p> <p>L'individuazione è stata effettuata a partire dall'esame dei valori paesaggistici presenti alla data di apposizione del vincolo.</p>
--	---

<p>D.M. 23.06.1967</p> <p>individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate</p>	<p>L'individuazione come 'aree gravemente compromesse o degradate' riguarda le aree vincolate di pianura.</p> <p>L'area degradata è individuata e perimetrata in cartografia.</p> <p>L'area interessa in prevalenza la pianura urbanizzata ed è connotata in modo pressoché esclusivo da tessuti residenziali e/o industriali di scarsa qualità morfotipologica e costruttiva (edificati negli anni '60, '70 e '80 del XX secolo e del tutto privi di interesse dal punto di vista paesaggistico), nonché da infrastrutture direttamente correlate al tracciato autostradale (viabilità di interscambio, aree di sosta, parcheggio scambiatore, etc.). In corrispondenza dell'abitato di Casellina è altresì presente una galleria artificiale di significativa estensione lineare. L'intero tratto autostradale è inoltre corredato da barriere antirumore che limitano notevolmente le visuali contraddicendo in modo evidente le finalità originarie del provvedimento ministeriale di tutela.</p>
<p>D.M. 22.04.1969</p> <p>individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate</p>	<p>L'area di degrado riguarda le aree contigue alla S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno oggi gravate da densa edificazione industriale che non permette più di apprezzare nella loro completa interezza i rilevanti valori paesaggistici che connotano i versanti collinari.</p> <p>L'area degradata è individuata e perimetrata in cartografia.</p> <p>Fin dagli anni '60 l'area è stata urbanisticamente destinata ad insediamenti produttivi. Oggi essa corrisponde - nella quasi totalità - ad un ampio comparto industriale del tutto privo di interesse dal punto di vista paesaggistico, costituito in prevalenza da fabbricati di scarsa qualità architettonica, talora disposti in maniera disarticolata sul territorio. L'area comprende tra l'altro la centrale ENEL di Casellina.</p> <p>Nella porzione di pianura urbanizzata di cui trattasi risultano evidentemente modificati in modo irreversibile i valori paesaggistici originariamente posti alla base del provvedimento ministeriale di tutela.</p>

Nella porzione di territorio comunale soggetta a tutela paesaggistica in forza del D.M. 15.10.1955 il PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato con Deliberazione C.R.T. n. 32 del 16.06.2009 non individua 'aree gravemente compromesse o degradate'.

3. Ad avvenuta approvazione definitiva del PIT / Piano Paesaggistico Regionale sono espressamente recepite nel presente articolo le disposizioni finalizzate al recupero e alla riqualificazione delle 'aree gravemente compromesse e degradate' eventualmente individuate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale medesimo.

In tale ipotesi le prescrizioni contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale integrano le disposizioni del Regolamento Urbanistico finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio urbanistico ed edilizio presente sul territorio comunale, ed in particolare:

- le discipline di intervento riferite al patrimonio edilizio recente ed alle consistenze incongrue, finalizzate alla riqualificazione degli assetti insediativi ed all'eliminazione delle situazioni di degrado (Titolo VII, Capi III e IV delle Norme per l'Attuazione);
- le discipline speciali di riqualificazione insediativa, volte alla ridefinizione architettonica, funzionale e morfologica del patrimonio edilizio recente ed al riequilibrio degli assetti insediativi (Titolo V, Capo IV delle Norme per l'Attuazione);
- le disposizioni di tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio (Titolo IV delle Norme per l'Attuazione).

4. In presenza di espressa individuazione delle 'aree gravemente compromesse e degradate' da parte del PIT / Piano Paesaggistico Regionale elaborato congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni fissate dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, nelle aree di cui al presente articolo si applicano le semplificazioni procedurali previste dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale.

CAPO II - AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA PER LEGGE

Art. 7 - AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA PER LEGGE / FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLE ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI (R.D. 11 DICEMBRE 1933, n. 1775) E RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI PER UNA FASCIA DI 150 METRI CIASCUNA

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge i fiumi, torrenti e corsi d'acqua del territorio comunale iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Sono esclusi i tratti dei corsi d'acqua individuati nella Deliberazione del Consiglio Regionale 11.03.1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini / legge 8 agosto 1985 n. 342, art. 1/quarter; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi).

Le fasce di 150 metri circostanti ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua sono da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda in condizioni ordinarie di portata o dal piede esterno degli argini, quando esistenti. Per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata. La tutela paesaggistica comprende non solo le fasce bensì l'intero corso d'acqua.

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. E 03 "Aree soggette a tutela paesaggistica per legge" su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000, e riguardano in sintesi le fasce di territorio comprendenti e circostanti:

- il fiume Greve e relative sponde e/o piedi degli argini;
- il torrente Pesa e relative sponde e/o piedi degli argini;
- il torrente Vingone e relativi piedi degli argini;
- i corsi d'acqua minori presenti nel territorio collinare e pedecollinare, e relative sponde e/o piedi degli argini.

L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, così come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica.

Ferme restando le disposizioni regionali riferite all'aggiornamento degli elementi del quadro conoscitivo del PIT / Piano Paesaggistico Regionale, l'aggiornamento cartografico dei perimetri delle aree di cui al presente articolo, avendo ad oggetto riferimenti di natura documentale e descrittiva, è eseguito con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

3. Gran parte dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale e delle adiacenti fasce soggette a tutela paesaggistica per legge ricadono in aree collinari e pedecollinari interessate dai provvedimenti ministeriali di tutela paesaggistica di cui agli artt. 3 e 4 della presente disciplina. In tali parti si riscontra diffusamente la sussistenza dei valori paesaggistici che la tutela per legge intende salvaguardare. In ambito urbano permangono valori paesaggistici significativi nella porzione della fascia adiacente al fiume Greve, corrispondente ad insediamenti storicizzati e/o comprendente manufatti antichi di ingegneria idraulica (complesso storico di Villa Poccianti e relativo parco, Molin Nuovo, tessuti storici lungo Via dei Rossi in loc. Ponte a Greve).

Risultano viceversa prive di elementi di rilevante interesse paesaggistico:

- una piccola porzione della fascia adiacente al torrente Vingone (in sinistra idrografica), posta in immediata adiacenza con il tracciato autostradale (zona di Piazza Kennedy);
- la fascia adiacente al fiume Greve ricadente in ambito urbano (sia in destra che in sinistra idrografica), nelle parti caratterizzate in modo esclusivo o prevalente da insediamenti e da attrezzature di interesse pubblico di recente origine.

Nelle residue parti, non soggette ai provvedimenti ministeriali di tutela paesaggistica di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente disciplina, si riscontrano valori paesaggistici di rilevante interesse sia nelle fasce adiacenti ai corsi d'acqua del versante collinare meridionale sia nella fascia ripariale del torrente Pesa. Quest'ultima si configura come stretta e lunga pianura alluvionale di diretta pertinenza fluviale ai fini ambientali e paesaggistici, caratterizzata dalla presenza e consistenza di varchi ambientali che la mettono in rapporto con le vallecole e i controcrinali della collina meridionale.

4. In attuazione delle disposizioni del PIT / Piano Paesaggistico Regionale, le aree di cui al presente articolo sono soggette alle seguenti prescrizioni, intese ad assicurarne la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con essi, la valorizzazione:

- a) gli interventi pubblici e privati che interessano le fasce soggette a tutela paesaggistica:
- garantiscono la salvaguardia di tutti gli elementi costitutivi degli ambiti fluviali - quali golene, terrazzi fluviali, alvei e greti sassosi, vegetazione ripariale - ai fini del mantenimento delle biodiversità;
 - assicurano la continuità delle reti naturali costituite dai molteplici corridoi ecologici;
 - favoriscono l'attuazione degli interventi di difesa integrata del suolo previsti dalla pianificazione di bacino;
 - contribuiscono al recupero e/o alla riqualificazione di eventuali parti connotate da fenomeni di degrado.
- b) i P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 140 delle Norme per l'attuazione del Regolamento Urbanistico, nonché i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 141, favoriscono la manutenzione e le eventuali operazioni di ripristino degli elementi costitutivi degli ambiti fluviali, ivi compresi, ove necessario, gli interventi di rinaturalizzazione.

L'Amm./ne Comunale promuove altresì iniziative e modalità di utilizzo finalizzate alla valorizzazione dei corsi d'acqua e degli ambiti territoriali ad essi correlati. Tali iniziative - di norma correlate alla programmazione e gestione a livello metropolitano del sistema dei parchi fluviali - perseguono il più efficace raccordo tra tutela dei valori paesaggistici e qualità degli insediamenti urbani favorendo la fruizione degli ambiti fluviali e delle adiacenti aree verdi ai fini ricreativi, escursionistici e socio-culturali.

5. Nelle porzioni ricadenti in aree soggette ai provvedimenti ministeriali di tutela di cui ai precedenti artt. 3 e 4 le disposizioni di cui al precedente punto 4 integrano le prescrizioni d'uso di cui ai citati articoli.

6. Gli interventi pubblici e privati che interessano le fasce di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali in esse ricadenti. Le disposizioni di cui al precedente punto 4 integrano altresì la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico:

- le disposizioni di cui all'art. 66, riferite agli ambiti perfluviali;
- le disposizioni di cui all'art. 73, riferite agli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale (A.N.P.I.L.);
- le disposizioni di cui all'art. 81, riferite alla vegetazione ripariale.

7. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è soggetta alle vigenti disposizioni statali e regionali. Tali disposizioni sono espressamente recepite all'art. 169 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico.

8. Le disposizioni e prescrizioni e di cui ai precedenti punti 4 e 7 costituiscono disciplina di riferimento per gli interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nei casi previsti dalle vigenti norme.

Art. 8 - AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA PER LEGGE / TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI

1. Sono soggette a tutela paesaggistica per legge le porzioni del territorio comunale coperte da foreste e da boschi, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco, e quelle sottoposte a vincolo di rimboschimento, come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale.

Ai fini della tutela paesaggistica per legge si identifica come bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 ml, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro, oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%, ivi compresi i castagneti da frutto, le sugherete, la macchia mediterranea e le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%.

Rientrano nella categoria bosco anche le aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 mq e larghezza mediamente inferiore a 20 ml.

Restano comunque esclusi:

- i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
- gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- le formazioni arbustive ed arboree e la macchia mediterranea insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

2. Le aree soggette a tutela si cui al punto 1 sono individuate con apposito segno grafico nella tav. E 03 "Aree soggette a tutela paesaggistica per legge" su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000, e riguardano in sintesi le aree boscate presenti estesamente nella dorsale collinare ed misura minore nei versanti collinari settentrionale e meridionale.

L'individuazione e perimetrazione di dettaglio delle aree di cui al presente articolo ha carattere ricognitivo ed assume pertanto valenza indicativa. Qualora i perimetri, così come individuati nell'elaborato cartografico di cui sopra, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato dei luoghi e la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la tutela paesaggistica.

Fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale, indipendentemente dalle individuazioni contenute nella tav. E 03 e/o nelle altre tavole grafiche del Regolamento Urbanistico.

Ferme restando le disposizioni regionali riferite all'aggiornamento degli elementi del quadro conoscitivo del PIT / Piano Paesaggistico Regionale, l'aggiornamento cartografico dei perimetri delle aree di cui al presente articolo, avendo ad oggetto riferimenti di natura documentale e descrittiva, può essere eseguito con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

3. La maggior parte delle aree boscate presenti sul territorio comunale ricade in aree collinari soggette ai provvedimenti ministeriali di tutela paesaggistica di cui agli artt. 3 e 4 della presente disciplina. Nella dorsale collinare e nel versante collinare meridionale sono presenti ulteriori aree boscate non soggette a provvedimenti ministeriali di tutela.

In tutte le aree boscate presenti sul territorio comunale si riscontra diffusamente la sussistenza dei valori paesaggistici che la tutela per legge intende salvaguardare. Le formazioni forestali e boschive di cui trattasi presentano infatti rilevante valore ambientale e paesaggistico per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti.

4. In attuazione delle disposizioni del PIT / Piano Paesaggistico Regionale, la tutela ai fini paesaggistici delle aree di cui al presente articolo "è garantita dall'applicazione della L.R. 39/2000 e del relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 48/R del 2003" nonché dalle disposizioni di cui al successivo punto 5, costituenti prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree coperte da foreste e da boschi e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione.

5. Gli interventi pubblici e privati nelle aree di cui al presente articolo, ivi compresi quelli contemplati dai P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 140 e dai progetti di sistemazione ambientale di cui all'art. 141 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico:

- a) perseguono la tutela degli aspetti naturalistici ed estetico-percettivi delle aree boscate in relazione alle attività escursionistico-ricreative e la funzionalità del sistema idraulico;
- b) favoriscono la creazione e manutenzione di una viabilità di servizio idonea e sufficiente per la tutela dei boschi dagli incendi e l'attuazione delle attività selvicolturali;
- c) favoriscono e incentivano gli interventi volti alla conservazione attiva e al recupero delle aree connotate dalla presenza di soprassuoli boschivi di particolare rilevanza paesaggistica, quali castagneti, leccete e pinete, come prioritari nell'ambito delle opere di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.

Nelle porzioni ricadenti in aree soggette ai provvedimenti ministeriali di tutela di cui ai precedenti artt. 3 e 4 le disposizioni di cui sopra integrano le prescrizioni d'uso di cui ai citati articoli.

6. Gli interventi pubblici e privati che interessano le aree boscate di cui al presente articolo garantiscono la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali in esse ricadenti. Le disposizioni di cui al precedente punto 5 integrano altresì la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico:

- le disposizioni di cui all'art. 65, riferite al Parco artistico-culturale di Poggio Valicaia;
- le disposizioni di cui all'art. 70, riferite ai boschi densi;
- le disposizioni di cui all'art. 73, riferite agli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale (A.N.P.I.L.);
- le disposizioni di cui all'art. 80, riferite alle aree boscate in genere (boschi densi, boschi radi e cespugliati).

7. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è soggetta alle vigenti disposizioni statali e regionali. Tali disposizioni sono espressamente recepite all'art. 169 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico.

8. Le disposizioni e prescrizioni e di cui ai precedenti punti 5 e 7 costituiscono disciplina di riferimento per gli interventi da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nei casi previsti dal piano paesaggistico medesimo.

9. E' facoltà dell'Amm./ne Comunale:

- di disporre, in coerenza con il P.T.C. provinciale, specifici approfondimenti dei monitoraggi e della cartografia forestale - per quanto riguarda la vegetazione storica, i biotopi, gli alberi monumentali, le aree boscate di particolare rilevanza paesaggistica, i corridoi di connessione ecologica - in coerenza con le specifiche tecniche definite dalla Giunta Regionale e con la classificazione regionale dei tipi forestali;
- di specificare ed integrare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in merito alla trasformazione dei boschi e delle formazioni arbustive assimilate a bosco, gli indirizzi e le prescrizioni provinciali;
- di incentivare e favorire, anche tramite gli strumenti finanziari a disposizione, tutti gli interventi, anche infrastrutturali, idonei a promuovere una conservazione attiva della risorsa boschiva, con l'obiettivo di prevenire e contenere i fenomeni di abbandono.

Art. 9 - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI RIFERITE ALLE AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA PER LEGGE E NON INTERESSATE DA SPECIFICI PROCEDIMENTI O PROVVEDIMENTI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

1. Nel territorio comunale di Scandicci sono presenti porzioni di territorio soggette a tutela paesaggistica per legge e non interessate dai provvedimenti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente disciplina.

Tali aree, individuate con apposito segno grafico nella tav. E 04 *“Aree soggette a tutela paesaggistica per legge e non interessate da dichiarazione di notevole interesse pubblico”* su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000, sono in sintesi costituite da:

- una piccola porzione della fascia adiacente al fiume Greve (in destra idrografica), in località Ponte a Greve - oggi priva di effettivo rapporto col fiume a causa della presenza e della configurazione delle difese arginali - connotata in prevalenza da edifici produttivi e residenziali di recente origine, di scarso interesse dal punto di vista morfo-tipologico o testimoniale;
- il tratto del torrente Pesa (e relativa fascia ripariale in destra idrografica) ricadente nel territorio comunale;
- tratti di corsi d'acqua minori presenti nel versante collinare meridionale, e relative fasce;
- porzioni di aree boscate presenti nel versante collinare meridionale.

2. Per le prescrizioni d'uso relative alle aree di cui al presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della presente disciplina.

3. In presenza di espressa indicazione da parte del PIT / Piano Paesaggistico Regionale elaborato congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - e fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni fissate dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* - le aree di cui al presente articolo sono in tutto o in parte suscettibili di essere individuate come aree soggette a tutela paesaggistica per legge *“nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale”* ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. a), del *Codice*.